



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/11/2005

ADDI' 29/11/2005 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	DE ANGELIS	Francesco	Assessore
		Vice			
POMPIII	Massimo	Presidente	DI STEFANO	Marco	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	MANDARELLI	Alessandra	"
BATTAGLIA	Augusto	"	MICHELANGELI	Mario	"
BONELLI	Angelo	"	NIERI	Luigi	"
BRACHEITI	Rentino	"	RANUCCE	Raffaele	"
CIANI	Fabio	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIBALDI	Alessandra	"
			VALENTINI	Daniela	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** OMISSIS

ASSENTI: Nieri - Valentini

DELIBERAZIONE 1062

Oggetto:

Autorizzazione ad intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4 lett.a), della L.R. n. 9/17.2.2005 sollevata nell'ambito del giudizio n. 7687/05 promosso da MIRABELLA Carlo avanti al Consiglio di Stato. Affidamento incarico rappresentanza e difesa (Fasc. 1934/05).

1002 29 NOV 2005 III
OGGETTO: Autorizzazione ad intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio e dell'art. 71, commi 1, 3 e 4 lett.a), della L.R. n. 9/17.2.2005 sollevata dall'ambito del giudizio n. 7687/05 promosso da MIRABELLA Carlo avanti al Consiglio di Stato. Affidamento incarico / rappresentanza e difesa (Fasc. 1934/05).

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE UMANE, DEMANIO E PATRIMONIO

PREMESSO

- che il Dott. MIRABELLA Carlo ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio – Sezione Latina - i provvedimenti con i quali è stato dichiarato decaduto dall'incarico di Direttore Generale dell'Azienda USL Frosinone, nonché la nomina del nuovo Direttore;
- che il T.A.R. del Lazio – Sezione Latina, con ordinanza n. 612/05 ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati;
- che la predetta ordinanza è stata impugnata dal ricorrente dinanzi al Consiglio di Stato;
- che con ordinanza n. 5836/05 il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 e dell'art. 71, commi 1,3 e 4 lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3 ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione;

RITENUTA

la necessità, attesa la rilevanza della questione, di intervenire nel giudizio dinanzi la Corte Costituzionale a difesa della normativa regionale;

CONSIDERATO

che l'esiguo numero di avvocati in servizio presso l'Avvocatura Regionale non consente di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza ad un legale interno;

RITENUTO

pertanto di officiare un qualificato professionista del libero foro individuato nella persona dell'Avv.Prof. Gennaro Terracciano, con studio in Roma P.zza di Spagna n. 35, già incaricato della difesa regionale nei giudizi sopraindicati;

VISTO

l'art. 41 della legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1;

ALL'UNANIMITÀ



1062 29 NOV. 2005 *lu*

DELIBERA

di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale ad intervenire nel giudizio di legittimità costituzionale sollevato in via incidentale, con ordinanza n. 5836/05 del Consiglio di Stato, nell'ambito del giudizio n. 7687/2005 promosso da Mirabella Carlo, in relazione all'art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004 n. 1 e dell'art. 71, commi 1,3 e 4 lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9 per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3 ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, affidando l'incarico di rappresentanza e difesa all'Avv. Prof. Gennaro Terracciano del libero foro ed eleggendo domicilio presso il suo studio in Roma, P.zza di Spagna n. 35;

di dare atto che, con successiva Determinazione, si provvederà all'assunzione del relativo impegno di spesa sul Capitolo R21401 del Bilancio Regionale per la liquidazione degli onorari a conclusione dell'incarico e previa presentazione di parcella corredata - ove occorra - del parere di congruità del Consiglio dell'Ordine;

di dare atto, infine, che il suddetto incarico viene conferito alle condizioni previste nella Direttiva approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 808 del 5.9.2003, in base alle quali il professionista si impegnerà ad adottare nei confronti della Regione le tariffe minime professionali e a non assumere, nella stessa materia, incarichi professionali contrastanti con l'interesse regionale.

II. PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
II. SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

